



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO



REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO

CONVENZIONE

TRA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO

E

AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO

PER LE FINALITA' FORMATIVE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE

IN

**PATOLOGIA CLINICA E BIOCHIMICA CLINICA (NON MEDICI)**

**L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO**, con sede in Fisciano (SA), Via Giovanni Paolo II, n° 132, C.A.P 84084, codice fiscale n. 80018670655, legalmente rappresentata dal Prof. Alessandro Weisz, Direttore della Scuola di Specializzazione in Patologia clinica e Biochimica clinica (non medici), nato a Colle Umberto (TV) il 24/06/1955, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusto Decreto del Rettore dell'Università degli Studi di Salerno prot. 0065973 del 22/02/2022 (Rep. Decreti Rettore n. 305/2022);

**E**

**L'ASL SALERNO** con sede in Salerno via Nizza 146 Partita IVA/ C.F. 04701800650, rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Mario Iervolino, nato ad Ottaviano (Na) il 21.09.1960 domiciliato per la carica presso la sede (di seguito denominata Azienda).

**VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi di Salerno, e in particolare l'art. 39;



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO



**VISTO** il D.R. 31 gennaio 2017, Rep. n° 453, Prot. n° 20389, con il quale è stato integrato il Regolamento Didattico di Ateneo, previo inserimento, nella Parte Seconda, delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria ad accesso riservato ai non medici, tra cui, nell'Area dei Servizi Clinici, la Scuola di Specializzazione in Patologia clinica e Biochimica clinica;

**VISTO** il Decreto MIUR 22.10.2004, n. 270 ("Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei");

**VISTO** il Decreto MIUR 1.8.2005 ("Riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5.11.2005 (supplemento ordinario);

**VISTO** il Decreto MIUR 29.3.2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 8.5.2006 (supplemento ordinario), avente ad oggetto la definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione di area sanitaria;

**VISTA** la delibera del 20 gennaio 2009, con la quale il Senato Accademico dell'Università degli Studi di Salerno ha approvato la proposta di convenzione in parola;

**VISTE** le delibere con le quali il Consiglio Direttivo della Scuola di Specializzazione nella seduta del 16 Marzo 2022 ha approvato la sottoscrizione della convenzione in parola;

TUTTO CIO' PREMESSO

## ***CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE***

### **ART. 1**

L'Azienda mette a disposizione, per le esigenze didattico-formative della Scuola di Specializzazione in Patologia clinica e Biochimica clinica (non medici) dell'Università degli Studi di Salerno, le strutture afferenti alla propria **UOC Laboratorio analisi e Patologia clinica del Presidio Ospedaliero San Luca - Vallo della Lucania**, con relativi locali, attrezzature e materiali, con requisiti corrispondenti a quelli previsti dalle disposizioni vigenti;

L'Azienda si impegna ad ospitare presso la summenzionata struttura il dott. Giovanni Rizzo, specializzando iscritto al I anno della Scuola di Specializzazione in Patologia clinica e Biochimica clinica (non medici) per il periodo stabilito dalla Direzione della Scuola, per il



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO



raggiungimento o il completamento dell'attività assistenziale richiesta per la formazione degli specializzandi.

## **ART. 2**

L'Azienda attesta all'Università degli Studi di Salerno che le strutture sanitarie sopra menzionate posseggono tutti gli standard e i requisiti previsti dal Decreto 29.3.2006.

L'Azienda si impegna a comunicare immediatamente all'Università degli Studi di Salerno tutte le variazioni intervenute, tali da comportare il venir meno dei presupposti, delle condizioni e degli standard suddetti prescritti dal Decreto 29.3.2006 alla Scuola di specializzazione in parola.

## **ART. 3**

Ogni attività formativa dello specializzando si svolge sotto la guida di tutori designati annualmente dal Consiglio della Scuola.

La formazione dello specializzando implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività sanitarie della struttura presso la quale è assegnato dal Consiglio della Scuola, nonché la graduale esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutore, di intesa con la Direzione Sanitaria e con i Dirigenti responsabili delle strutture sanitarie presso cui si svolge la formazione. In nessun caso l'attività dello specializzando è sostitutiva del personale di ruolo.

Le attività e gli interventi sono illustrati e certificati, controfirmati dallo specializzando, su un apposito libretto personale di formazione, a cura del Dirigente responsabile della struttura presso la quale lo specializzando espleta le attività previste dal programma formativo.

## **ART. 4**

Nei periodi di permanenza dello specializzando, l'Azienda garantisce la possibilità di utilizzo di tutte le strutture e attrezzature sanitarie, delle aule e degli ausili didattici ivi esistenti.

Per quanto attiene la copertura per la responsabilità civile contro terzi e per gli infortuni, la stessa è garantita dall'Università degli Studi di Salerno.



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO



## ART. 5

Allo specializzando ammesso all'interno delle strutture dell'Azienda si applicano le stesse misure di tutela, in materia di sicurezza sul lavoro, del personale dell'Azienda ospitante.

L'Azienda provvede ad espletare tutte le attività previste dalla normativa vigente in tema di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro, ed in particolare: la valutazione del rischio, la sorveglianza sanitaria e l'idoneità alla mansione, gli accertamenti-diagnostici integrativi, le analisi ambientali, la fornitura di idonei dispositivi di protezione individuali.

## ART. 6

La presente convenzione ha una validità di 10 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione ed è valida. Ciascuno dei contraenti può recedere per giustificato motivo dalla convenzione prima della scadenza con preavviso di almeno tre mesi da comunicarsi a mezzo di raccomandata A.R. e a mezzo pec

## ART. 7

L'attuazione della presente convenzione non comporta oneri aggiunti per l'Ateneo salernitano e per l'Azienda.

Ogni attività sarà svolta nel rispetto della normativa vigente, di quanto stabilito nel presente atto e dall'ordinamento didattico della Scuola di Specializzazione in Patologia clinica e Biochimica clinica (non medici).

L'atto sarà registrato in caso d'uso, ai sensi dell'art.4 della Tariffa parte II allegata al D.P.R. n.131/1986, a cura e a spese della parte che ne faccia richiesta.

---

(Luogo e data)

L'Università degli Studi di Salerno

IL DIRETTORE DELLA SCUOLA

Prof. Alessandro Weisz

L'ASL SALERNO

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Mario Iervolino